

gazione di anticipazione, proroghiamo questo termine non più al 1897-98, ma anche al 1898-99, senza prima esserci convinti che il patrimonio secolare del Fondo pel culto risponda a tutte quante queste esigenze?

Credo che ciò non sia giusto; e su questo punto richiamo l'attenzione della Camera, ed aspetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli. (*Bene! Bravo! — Alcuni deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canegallo, il quale ha presentato questo ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro a procedere ad un nuovo e più razionale ordinamento giudiziario, prendendo per base delle riforme giudiziarie la piena giurisdizione del giudice singolare in prima istanza. »

Canegallo. Signor presidente, tutti gli anni che viene in discussione questo bilancio, si fanno raccomandazioni, si sollevano gravi ed imponenti questioni. Ed è naturale: perchè grave, estremamente grave è tutto ciò che si attiene all'amministrazione della giustizia. Però, mi rincresce doverlo dire, queste raccomandazioni si rinnovano e si somigliano. Non abbiamo ancora avuto la soddisfazione di veder risolta, conformemente ai nostri desiderii ed ai bisogni del paese, una di quelle questioni che vengono sollevate in questo Parlamento.

Un momento fa, il mio egregio amico, onorevole Fusinato, ha trattato una questione elevatissima; e l'ha trattata da par suo, e secondo la nobiltà del suo animo. Io non credo che questa questione avrà quella soluzione che egli giustamente aspetta; e ritengo, pur troppo, che la politica ecclesiastica seguirà l'indirizzo che ha avuto finora, e che l'articolo 18 delle guarentigie resterà lettera morta, come è rimasto finora. Però, egregi colleghi, mi son trovato in una condizione speciale.

L'anno passato, discutendosi questo stesso bilancio, ho esposte alcune idee che, lo dico con soddisfazione, furono benevolmente accolte dalla Camera e dal ministro che allora dirigeva l'amministrazione di grazia e giustizia, e lo nomino a titolo d'onore, l'onorevole nostro collega Bonacci. Egli, nel rispondere al mio discorso, non solo accettò alcune di quelle idee, ma espone, direi, un programma, sul modo di attuarle, e special-

mente su quello che, sarà una mia ostinazione, ma che io credo sia un principio profondamente giusto, cioè il principio del giudice singolare.

La bufera politica ha portato via il ministro, e me ne dolse, perchè, almeno, avevo avuto assicurazioni formali che quelle idee sarebbero state attuate.

Ora mi trovo dinnanzi un nuovo ministro, illustre, sapiente, ed io spero che prenderà in buona considerazione le idee che brevemente esporrò, e confido che egli farà, se non altro, le stesse dichiarazioni, che mi darà le stesse assicurazioni che l'anno scorso mi diede l'onorevole Bonacci.

Ho detto che questa è una specie d'una mia fissazione.

Ma, egregi colleghi, ritengo che, se voi niente niente ponete mente alla questione, non potete che partecipare a questo mio convincimento.

Io non ripeterò, perchè sarebbe inutile, e poi ormai la parte sostanziale è stata esposta nel mio discorso dell'anno passato, non ripeterò quello che ho già detto; però penso che sarà bene di richiamare alla considerazione del ministro, e della Camera, alcuni punti salienti.

Non parlerò dei precedenti storici su questa questione, sono cose troppe note.

È un fatto consacrato dalla storia che i tribunali nostri fin dai tempi dell'antica Roma, erano foggiate sulla base del giudice singolare.

Voi non avete che a percorrere le pagine della storia, per convincervi che il giudice singolare stava nel primo gradino dell'amministrazione della giustizia.

Perchè in seguito si sono mutate queste tradizioni? Il perchè non può essere dubbio; solo che si consideri, che noi, con tante gloriose tradizioni, abbiamo creduto, al sorgere della novella vita, di dover rivolgere lo sguardo altrove, fuori d'Italia, e, quasi che qui non esistessero le sorgenti vive per dare l'assetto ad un'amministrazione retta e sapiente della nostra giustizia, abbiamo copiato il sistema francese.

Però in Francia hanno almeno avuto il pudore di non dare a questo giudice, che deve giudicare in prima istanza, l'antico nome che gli davano i romani. Ma noi nell'ordinamento giudiziario del 1865 abbiamo dato a questo primo magistrato il nome di pretore. Pretore! È un bel nome che faceva rivivere